

STORIA
DELL'UNIVERSITÀ
DI SASSARI

a cura di
Antonello Mattone

Volume primo

ILISSO

Con il contributo di



Fondazione Banco di Sardegna

Grafica e impaginazione

Ilisso Edizioni

Grafica copertina

Aurelio Candido

Stampa

Longo Spa

Referenze fotografiche

Archivio Ilisso: pp. 18, 31-33, 42, 47, 53 (in alto), 57, 64, 67 (a destra), 85, 88-89, 115, 119, 128-129, 136-137, 139, 146, 152, 162 (a sinistra), 169, 175-176, 185 (a sinistra), 208, 211-213, 216-217, 221, 225-229, 250-255, 262, 265, 269, 274, 278-279, 282, 283 (in alto), 286, 296 (in alto a sinistra e le due in basso), 297, 298 (a destra), 299, 309-310, 312, 316, 320-321, 327-328, 346 (in alto), 349-351, 357 (a destra), 359, 361-362, 368-369, 370 (in alto), 383-385

pp. 83-84, 93, 161, 182 (in alto), 196-197, 199 (a destra), 209, 245-247, 280, 315, 322-323, 325, 345, 346 (in basso), 347, 357 (a sinistra), 358 (Alberto Acquisto)

p. 151 (Gianni Calaresu)

pp. 14, 21, 38, 41, 50, 53 (in basso), 55 (in basso a sinistra), 112 (Marco Ceraglia)

p. 67 (a sinistra) (Dessi & Monari)

pp. 25, 66 (a sinistra), 68-69, 73, 162 (a destra) (Laboratorio fotografico Chomon)

pp. 8, 10, 30, 55 (le due in alto e quella in basso a destra), 58, 74, 101 (a destra), 102, 117, 123, 134, 141, 147-150, 154, 177, 183, 185 (a destra), 193, 195, 199 (a sinistra), 206-207, 239-241, 243, 248-249, 260, 281, 283 (in basso), 284-285, 287-291, 293-295, 296 (in alto a destra), 298 (a sinistra), 319, 338-340, 370 (in basso), 371, 374, 376-377, 380 (Gigi Olivari)

pp. 19, 45 (Pere Català i Roca)

pp. 6, 16, 23 (in alto), 27, 98, 101 (a sinistra), 103, 125, 127, 158, 164, 172, 180, 204, 236, 258, 267, 272, 275, 277, 306, 336, 342, 354, 366 (Pietro Paolo Pinna)

p. 385 (Enrico Piras)

pp. 20, 122, 198, 266 (Sebastiano Piras)

p. 23 (in basso) (Marcello Saba)

pp. 190, 192 (Donatello Tore, Nicola Monari)

p. 80 (Donatello Tore)

Archivio fotografico CISUI, Bologna: pp. 17, 22, 43, 219-220

Archivio Diocesi di Biella: p. 55 (a destra)

Archivio AM&D, Cagliari: p. 108

Archivio Biblioteca Apostolica Vaticana: p. 182 (in basso)

Archivio EDES, Sassari: p. 107

Archivio de *La Nuova Sardegna*, Sassari: p. 145

© 2010 ILISSO EDIZIONI - Nuoro

www.ilisso.it

ISBN 978-88-6202-071-8



Gli statuti dell'Università di Sassari nel periodo fascista

Giuseppina Fois

1. La riforma Gentile e le piccole università: il primo statuto del 1924
Quando, il 30 settembre 1923, venne emanato il Regio Decreto della riforma Gentile,¹ l'Università di Sassari versava in una delle sue endemiche crisi di sopravvivenza. Dopo la quasi miracolosa sospensione della soppressione prevista dalla legge Casati, grazie ad una legge speciale del 1860, che ne aveva ancorato tuttavia inesorabilmente il bilancio a quello del 1859, era passata attraverso il primo "pareggiamento" del 1877 e poi attraverso le difficoltà crescenti della fine del secolo, solo apparentemente risolte dal secondo "pareggiamento" del 1902.

Dopo la guerra mondiale, la sua struttura di ateneo periferico (anzi, il più periferico degli atenei italiani), basato su sole due facoltà – Giurisprudenza e Medicina –, insidiato in campo regionale dalla crescita della concorrente università cagliaritano, appariva fortemente precaria: tanto più che il tradizionale cordone di salvataggio delle sovvenzioni degli enti locali non sembrava più in grado, da solo, di assicurarne il sostentamento e lo sviluppo in tempi di rapida trasformazione del concetto stesso degli studi superiori e del ruolo in essi delle università. Del resto, la riforma Gentile cambiava ormai radicalmente il quadro di riferimento generale.

In effetti, i 167 articoli della legge ridisegnavano l'ordinamento universitario italiano in modo radicalmente nuovo, e non certo favorevole alle piccole università come quella di Sassari. Ispirata ai criteri-guida dell'autonomia amministrativa e della libertà di ricerca e di insegnamento, la riforma, mentre conferiva indistintamente a tutte le università la personalità giuridica, imponeva però un sistema "a due velocità", classificando gli atenei secondo una netta gerarchia di importanza: in una tabella A figuravano le università di Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma e Torino, dotate quasi tutte delle quattro facoltà canoniche (Giurisprudenza, Lettere e filosofia, Medicina e chirurgia e Scienze matematiche, fisiche e naturali) e finanziate completamente sul bilancio dello Stato; in una tabella B gli altri atenei, per definizione «incompleti», affidati ad un finanziamento misto (il contributo statale integrato da risorse locali), sulla base di contratti stipulati periodicamente con lo Stato (le convenzioni): Bari, Catania, Firenze, Macerata, Milano, Messina, Modena, Parma, Siena e – naturalmente – Sassari.

Gentile riprendeva così, e portava a compimento, un'idea gerarchica di ristrutturazione non completamente inedita (quella stessa che aveva ispirato dal progetto Matteucci del 1862 in poi molte delle riforme che si erano succedute).²

Gran parte degli atenei della tabella B (compreso quello di Sassari) avevano vissuto sino ad allora in regime di convenzione e profittato della generosità delle comunità locali, desiderose di assicurare sul proprio territorio la presenza dell'università. Ciò che adesso si accentuava era però lo stato di inferiorità nei confronti degli atenei della tabella A e il generale assetto gerarchico del sistema (pienamente coerente del resto con quell'idea verticale e fortemente strutturata dei rapporti tra centro e pe-

riferia che era più generalmente tipica del fascismo). Essendo Cagliari nella tabella A, si comprende quale fosse lo stato di disagio che derivava di riflesso per Sassari. Altri aspetti della nuova legge rappresentavano altrettanti punti oscuri. L'autonomia «amministrativa, didattica e disciplinare», proclamata senza distinzione per tutte le università (articolo 1 del decreto), era fortemente ridimensionata dalla circostanza che in base alla legge i diplomi di laurea avevano valore puramente accademico, perché l'accesso alle professioni e agli impieghi restava condizionato al superamento di un esame di Stato o di un concorso (articoli 4 e 5).³ In termini generali, come ha osservato Giuseppe Ricuperati, si trattava di un'autonomia "mista", venata di una forte impronta autoritaria «fatta di centralismo sostanziale e di autonomia delimitata».⁴

La legge tendeva poi a distinguere, ove potesse eventualmente sorgere confusione, tra autonomia e autogoverno dell'università (con le riforme dei secondi anni Venti sarebbe accaduto qualcosa di molto simile anche per l'autonomia degli enti locali territoriali): tipica era la nuova figura del rettore, ancora non elettivo ma di nomina regia, le cui funzioni però erano adesso potenziate sino a farne il personaggio di vertice sia nell'ambito accademico (presiedeva il Senato, composto del suo predecessore, dei presidi e dei direttori delle scuole) che in quello amministrativo (era a capo anche del Consiglio di amministrazione, «l'unico organo che conservasse ancora un minimo di rappresentanza»)⁵ I presidi erano nominati dal ministro su proposta del rettore.⁶ I professori mantenevano la loro piena partecipazione agli organi collegiali interni (in primo luogo ai Consigli di facoltà: e ciò appariva come uno spiraglio liberale). Essi erano però distinti in professori di ruolo e incaricati⁷ e tassativamente obbligati al giuramento come dipendenti dello Stato (la formula tuttavia non era ancora quella tipicamente fascista introdotta nel 1931): una fitta sequenza di disposizioni ne determinava i doveri didattici e, pur riconoscendo in linea di principio la libertà di insegnamento, ne subordinava l'esercizio al coordinamento didattico della facoltà.

La legge lasciava comunque grande spazio agli statuti come momento di regolazione della didattica. All'articolo 1 stabiliva che «ogni Università e Istituto avrà uno speciale statuto da approvarsi per decreto Reale, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione». In particolare (articolo 2, ultimo comma) costituivano argomento di regolazione statutaria «le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui debbono essere impartite».⁸

In questi chiaroscuri, anche per Sassari si apriva la pagina nuova della cosiddetta autonomia statutaria: tuttavia la compresenza di pesanti regolamenti ministeriali le toglieva buona parte dell'efficacia.

Negli anni Venti furono emanate, in base alla legge Gentile, due successive versioni dello statuto.

La prima, nel 1924,⁹ si articolava in sei parti: "Costituzione dell'Università e insegnamenti", "Degli studenti", "Degli esami", "Ordinamento della Facoltà di Giurisprudenza", "Ordinamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia", "Ordinamento della Scuola di Farmacia".

Vi si leggeva chiaramente l'ordinata partizione della realtà universitaria introdotta dalla nuova legislazione: all'articolo 1 si stabiliva la composizione dell'ateneo (facoltà e scuole); all'articolo 2 si sanciva che

Mario Delitala, *Ritratto del Duce Benito Mussolini*, 1934 circa (un tempo nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, oggi nei locali della direzione amministrativa)

il numero dei professori incaricati fosse deliberato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di bilancio preventivo, «uditi i Consigli di Facoltà e della Scuola ed in seguito ad approvazione del Senato Accademico»; all'articolo 6 si stabiliva che i Consigli, riunendosi «nel mese di maggio di ogni anno accademico», esaminassero e coordinassero i programmi dei corsi «sia ufficiali che liberi».

Lo statuto prevedeva inoltre l'esistenza in bilancio di un apposito fondo per chiamare eminenti studiosi stranieri a tenere conferenze e lezioni saltuarie (articolo 8).

Quanto agli studenti, si fissava la regola che per essere ammessi agli esami del secondo biennio essi dovessero aver superato quelli del primo (articolo 12: era evidente l'intenzione di regolare con maggiore meticolosità il corso degli studi) e si stabilivano le sanzioni disciplinari secondo una meticolosa gradazione (articolo 14: «pene di secondo, terzo, quarto grado»): l'ammonizione, l'interdizione temporanea da uno o più corsi con divieto di presentarsi a sostenere i relativi esami, la sospensione dagli esami per una o più sessioni, l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami. I vari organi accademici avrebbero inflitto le varie pene a seconda della loro gravità.

Si regolavano quindi dettagliatamente le modalità degli esami (formazione delle commissioni, numero delle sessioni ecc.), compreso quello di laurea (che era previsto naturalmente "pubblico", e del quale si fissava persino la durata: «non meno di quaranta minuti») (articoli 20-31).

Particolarmente importante era la parte dello statuto dedicata agli ordinamenti interni delle due facoltà. La legge Gentile aveva delegato agli statuti di stabilire «le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui debbono essere impartite».¹⁰ Per Medicina si fissavano i fini (articolo 40) e subito dopo si elencavano gli insegnamenti necessari per conseguire la laurea (articolo 43), conseguibile in sei anni; i corsi erano distribuiti secondo il seguente piano degli studi: nel primo anno la fisica, la botanica, la chimica generale, la zoologia e anatomia comparata, l'anatomia umana normale e istologia; nel secondo anno la fisiologia e l'anatomia umana normale e istologia; nel terzo anno la fisiologia, la patologia generale, la farmacologia e tossicologia, l'anatomia topografica; nel quarto la clinica medica, la clinica chirurgica e medicina operatoria, la patologia speciale medica, la patologia speciale chirurgica, l'odontoiatria, l'anatomia e istologia patologica, l'igiene; nel quinto anno l'anatomia e istologia patologica, la clinica oculistica, la clinica delle malattie nervose e mentali, la medicina legale, la clinica chirurgica, la clinica medica, la patologia speciale medica, la patologia speciale chirurgica; nel sesto anno – infine – ancora la clinica medica, la clinica chirurgica, la clinica dermosifilopatica, la clinica pediatrica, la clinica ostetrica e la clinica otorinolaringoiatrica. Il corso prevedeva inoltre (articolo 46) corsi complementari.

Gli esami erano previsti «per gruppi di materie»: alla fine del primo anno Fisica e Chimica, alla fine del secondo Botanica, Zoologia e Anatomia umana normale e istologia; alla fine del terzo anno Fisiologia, Farmacologia e Patologia generale; alla fine del quarto Anatomia topografica e Medicina operatoria, Igiene e polizia medica; alla fine del quinto Anatomia patologica, Medicina legale, Patologia medica, Clinica delle malattie nervose e mentali, Patologia chirurgica, Odontoiatria, Clinica oculistica; e alla fine del sesto anno di studi Clinica medica e pediatrica, Clinica chirurgica e otorinolaringoiatrica, Clinica ostetrica, Clinica dermosifilopatica (articolo 49).

Era annessa alla Facoltà di Medicina la Scuola di perfezionamento «per specialità medico-chirurgiche», che conferiva il diploma in una serie di specializzazioni: Medicina interna, Chirurgia, Dermosifilopatia, Clinica delle malattie nervose e mentali, Clinica pediatrica, Clinica oculistica, Clinica ostetrico-ginecologica, Igiene e polizia mentale (articolo 52 e seguenti).

Infine si prevedeva la Scuola di Farmacia e se ne ribadiva l'ordinamento. Essa – come nel periodo precedente (a Sassari esisteva sin dall'Ottocento) – avrebbe conferito il diploma in Farmacia e la laurea in Chimica e farmacia (articolo 67). I corsi si sarebbero ancora distinti in «teorici» e «pratici» (questi ultimi consistenti in «esercitazioni relative al ramo di scienze su cui vertono») (articolo 68).

La facoltà di Giurisprudenza era regolata dagli articoli 23 e seguenti. Vi si stabiliva che «la facoltà di Giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche e sociali e di preparare all'esercizio degli uffici e delle professioni che a queste si riferiscono» (articolo 23); in relazione a questi fini la Facoltà di Giurisprudenza concede la laurea in Giurisprudenza e la laurea in Scienze politiche, economiche e sociali (articolo 24).

Le due lauree (la seconda sarebbe però scomparsa già nelle modifiche allo statuto del 1927) sembravano richiamare il tentativo attuato nel lontano 1862 con il regolamento Matteucci, all'epoca respinto dopo una breve sperimentazione dalle Facoltà di Giurisprudenza.¹¹

Il corso di laurea in Giurisprudenza rispecchiava i canoni tradizionali di questi studi universitari. Le materie previste erano: l'Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato; le Istituzioni di diritto romano; le Istituzioni di diritto penale; la Teoria generale del diritto e filosofia del diritto; la Storia del diritto romano; l'Economia politica; la Scienza delle finanze e diritto finanziario; il Diritto civile; il diritto romano; il diritto commerciale; il diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione; il Diritto penale e procedura penale; il Diritto costituzionale; il Diritto internazionale privato; la Storia del diritto italiano; la Procedura civile e ordinamento giudiziario; il Diritto ecclesiastico; la Medicina legale (articolo 32).

Le materie sarebbero state distribuite in quattro anni di corso (articolo 34) secondo uno schema che prevedeva nel primo anno l'Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato, le Istituzioni di diritto romano, le Istituzioni di diritto penale, la Teoria generale del diritto e filosofia del diritto, la Storia del diritto romano e l'Economia politica; nel secondo il Diritto civile, il Diritto romano, il Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, la Storia del diritto italiano, la Scienza delle finanze e diritto finanziario, il Diritto ecclesiastico; nel terzo ancora il Diritto civile e il Diritto romano, il Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, la Storia del diritto italiano con l'aggiunta del Diritto penale e procedura penale e del Diritto commerciale; nel quarto anno – infine – il Diritto penale e procedura penale, il Diritto costituzionale, il Diritto internazionale privato, la Procedura civile e ordinamento giudiziario e la Medicina legale (articolo 34).

Gli studenti erano tenuti a seguire un piano di esami che prevedeva per il primo anno Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano, Teoria generale del diritto e filosofia del diritto, Istituzioni di diritto penale; nel secondo dovevano sostenere Economia politica, Scienza delle finanze e diritto finanziario; nel terzo i grandi esami biennali: Diritto civile, con il Diritto commerciale annuale, Diritto romano, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Storia del diritto romano, Storia del diritto italiano, Diritto ecclesiastico; nel quarto anno Diritto costituzionale, Diritto internazionale privato, Procedura civile e ordinamento giudiziario, Diritto e procedura penale e Medicina legale (articolo 36). Ma la novità più singolare dello statuto del 1924 era rappresentata dalla laurea che la facoltà poteva conferire nelle Scienze politiche, economiche e sociali. Essa comprendeva 20 insegnamenti, in gran parte identici a quelli del corso "maggiore" in Giurisprudenza, come l'Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato, le Istituzioni di diritto romano, le Istituzioni di diritto penale, la Teoria generale del diritto e filosofia del diritto, la Storia del diritto

italiano, il Diritto civile, il Diritto commerciale, il Diritto costituzionale, l'Economia politica, la Scienza delle finanze e diritto finanziario, il Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, il Diritto ecclesiastico: ma alcune materie erano del tutto nuove, e introducevano nel consolidato corso di studi giuridico delle varianti significative. Si prevedevano infatti Sociologia ed etnografia giuridica, Legislazione delle industrie, del lavoro e della previdenza sociale, Diritto internazionale pubblico (a Giurisprudenza la disciplina era Diritto internazionale privato), Storia economica e storia dell'economia politica, Contabilità di Stato, Statistica.

Le materie del nuovo corso, distribuite in quattro anni, dovevano essere studiate secondo una successione annuale che poneva nel primo anno le Istituzioni di privato, romano, penale e la Filosofia del diritto, nonché, l'Economia politica e la Statistica; nel secondo anno Sociologia ed etnografia giuridica, Storia economica e storia dell'economia politica; nel terzo Storia del diritto italiano, Diritto civile, Diritto amministrativo e Diritto ecclesiastico; nel quarto le rimanenti discipline (articolo 37).

Un'ulteriore novità dello statuto era la creazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza, dell'«Istituto di studi giuridici ed economici», «ordinato come seminario a senso dell'articolo 23 del Regolamento generale universitario». ¹² Il nuovo Istituto (destinato a una lunghissima sopravvivenza nell'ordinamento della facoltà) avrebbe dovuto rivolgere la propria attività «a tutte le materie di insegnamento della Facoltà, promuovendo riunioni e conferenze, allo scopo di abituare i giovani alla discussione dei problemi scientifici e di fornire loro una guida nelle ricerche» (articolo 29). Era un esempio, certo non marginale, di quella nuova attenzione alla ricerca che costituiva tanta parte dell'impostazione della riforma gentiliana e la conferma di un'antica vocazione dell'Università a proporsi come comunità di studiosi e discenti aperta anche agli ex laureati, esaltando finalità formative non meramente legate alla didattica dei corsi: «Alle esercitazioni dell'Istituto – stabiliva l'articolo 30 dello statuto – sono ammessi, come frequentatori ordinari, gli studenti della Facoltà giuridica e i laureati in Giurisprudenza da non oltre due anni; come frequentatori straordinari, i laureati in Giurisprudenza da oltre due anni che ne abbiano ottenuto il permesso dal Direttore, sentito il Collegio degli insegnanti dell'Istituto» (articolo 30).

Dalle norme dello statuto trapelavano anche una certa rivitalizzazione degli organi collegiali di autogoverno e una valorizzazione della ricerca scientifica. Per il resto ritornavano anche nell'assetto sassarese i caratteri tipici dell'ordinamento universitario italiano dopo la riforma Gentile.

2. La difficile applicazione dello statuto

Con l'ordinanza 18 novembre 1924 lo statuto sassarese ottenne un'approvazione provvisoria da parte del Ministero. Ma inviato alla Direzione generale dell'istruzione universitaria per l'approvazione definitiva e sottoposto, come di norma, all'esame del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, il 31 agosto 1926 ricevette da questo un parere segnato da forti perplessità. I punti salienti della critica erano tre. Innanzitutto il fatto che il numero degli insegnamenti fosse «ridotto ad un minimo tale da escludere che gli studenti possano foggarsi piani di studi rispondenti alle loro particolari tendenze» e che quindi l'ordinamento proposto non rispondesse «ai principii fondamentali della vigente legislazione sulla istruzione superiore». Questo difetto – proseguiva il parere – non era affatto superato con l'istituzione, del resto «solo progettata e problematica», dei corsi di contenuto variabile previsti nell'ultimo comma dell'articolo 23: comma che del resto, secondo il Consiglio superiore, andava senz'altro soppresso, «perché, gli statuti – si eccepiva – devono contenere non già l'esposizione di propositi, ma l'elenco preciso e completo degli insegnamenti».

Poi (secondo rilievo) il fatto che nella Scuola di Farmacia «gli insegnamenti che devono condurre al conseguimento della laurea in chimica e in farmacia e del diploma in farmacia [fossero] ridotti ad un numero ristrettissimo», cosicché, veniva meno qualsiasi possibilità di scelta delle materie di studio.

Infine (terzo motivo) che «anche l'organizzazione di questa Scuola non risponde[ss]e ai principii fondamentali che debbono reggere gli istituti di istruzione superiore». Di conseguenza il Consiglio proponeva che lo statuto, per la parte relativa alla facoltà di Giurisprudenza e alla Scuola di Farmacia, opportunamente emendato, continuasse ad avere carattere provvisorio, e che l'approvazione definitiva fosse subordinata ad una ispezione, che avrebbe dovuto accertare «se i mezzi di cui la predetta Università può disporre siano tali da consentire un'organizzazione della Facoltà di Giurisprudenza e della Scuola di Farmacia che risponda a tutte le finalità dell'istruzione superiore». ¹³

Nonostante l'opportunità offerta dagli statuti, la penuria di mezzi e la scarsa consistenza del corpo docente riportavano dunque l'Università sassarese nel pieno delle difficoltà che già avevano caratterizzato l'intero dopoguerra.

Il Ministero deliberò di prorogare lo statuto nella sua forma «provvisoria» sino a tutto l'anno accademico 1926-27. ¹⁴

Nel corso di quello stesso anno accademico l'università reagì, ottemperando alla richiesta di accrescere il numero degli insegnamenti effettivamente impartiti, così da rispondere alle resistenze ministeriali. Nella relazione rettorale al Consiglio di amministrazione sul rendiconto consuntivo 1925-26 si parlava infatti dei sacrifici connessi alla «istituzione di nuovi insegnamenti nella Facoltà di Giurisprudenza e nella Scuola di Farmacia»: «Per quanto i nuovi insegnamenti possano essere impartiti per incarico – scriveva il rettore Castiglia – essi porteranno al bilancio un onere che non era stato precedentemente previsto nel piano finanziario predisposto per il mantenimento dell'Università, e per il quale occorrono mezzi che non possono essere forniti dal bilancio ordinario». ¹⁵

La vicenda che ne seguì merita d'essere sinteticamente ripercorsa attraverso i carteggi conservati nei due archivi, quello dell'Università e quello del Ministero.

Un decreto legge spostava il termine per l'approvazione degli statuti definitivi al 30 novembre 1926: ¹⁶ ma ancora il 5 maggio 1927 il rettore scriveva alla Direzione generale chiedendo se l'università dovesse attendere per la compilazione dello statuto definitivo speciali istruzioni, o se «potesse procedere senz'altro alla Pubblica Istruzione» ¹⁷ (il 13 giugno avrebbe trasmesso il testo che Sassari considerava «definitivo»).

Il Ministero a sua volta chiese lumi al Consiglio superiore (scrivendo nel giugno al suo vicepresidente Gentile) che, data l'imminenza del nuovo anno accademico, suggerì di prorogare ancora una volta lo statuto provvisorio. ¹⁸

Nell'ottobre del 1927 però il nuovo statuto venne approvato, e questa volta in via definitiva. ¹⁹ Distribuito in 69 articoli (quelli del 1924 erano 79), il testo appariva visibilmente alleggerito, più snello e più equilibrato quanto a distribuzione interna degli argomenti. Si apriva con le norme riguardanti la didattica («Costituzione dell'Università ed insegnamenti»), proseguiva con un titolo sugli studenti, quindi si occupava degli esami, infine conteneva disposizioni sull'ordinamento delle due facoltà (tra l'altro scompariva dall'ordinamento della facoltà di giurisprudenza la laurea in Scienze politiche, economiche e sociali).

A margine, nacque tra l'Università e il Ministero una sorta di breve ma significativo contenzioso, al quale non furono forse estranei i contrasti intestini tra le due facoltà sassaresi, e in particolare tra Medicina e il nuovo rettore Castiglia (che, a differenza del suo predecessore Filia, proveniva da Giurisprudenza). Nei due piani di studio proposti dal Senato accademico per le due facoltà erano state inserite sei nuove

discipline, tre per Giurisprudenza e tre per la Scuola di Farmacia, ma nessuna per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che pure aveva avanzato attraverso il suo Consiglio di facoltà precise e circostanziate richieste, tutte respinte dal Consiglio di amministrazione. Le nuove discipline inserite a statuto erano: Diritto agrario, Diritto marittimo, Legislazione sindacale e del lavoro per Giurisprudenza; e Chimica biologica, Chimica fisica con elementi di matematica, Tecnica farmaceutica per la Scuola. Erano state invece rigettate dall'organo amministrativo dell'ateneo le proposte di Medicina, che dopo una fase istruttoria si erano concentrate su Anatomia chirurgica e corso di operazioni, Anatomia topografica, Puericultura e Chimica biologica.

Il Consiglio superiore, esaminando lo statuto di Sassari, osservò ancora una volta che l'ateneo si era attestato su un numero complessivo di esami troppo esiguo. Per Giurisprudenza, infatti, gli esami erano stati ridotti (nonostante i tre nuovi insegnamenti) da 26 a 21, dei quali 19 obbligatori per conseguire la laurea e solo 2 a libera scelta dello studente; mentre per Medicina si era stabilito il numero complessivo di 23 esami, resi tutti obbligatori, senza quindi alcuna opportunità di scelta.²⁰ Ciò – eccettuava il Consiglio superiore (e il ministro ne condivideva il parere) – sortiva l'effetto di «non consentire agli studenti quella libertà di scelta che, in base alla nuova legge fondamentale sugli studi universitari, il Consiglio stesso ha ritenuto debba esistere per ogni Facoltà o Scuola».²¹

Di fronte all'osservazione l'università dovette piegarsi: ma il dato forse più interessante è che le materie aggiunte per aumentare il numero complessivo degli esami furono esattamente quelle richieste da Medicina e in un primo momento rigettate dal Senato accademico.²² Al di là delle ragioni obiettive, non è difficile scorgere nell'episodio il segno di una capacità dei medici di «farsi sentire» a Roma, anche contro la stessa volontà del rettore.

Corrisposero pure a questa fase, genericamente improntata all'azione di riordino richiesta dalla legge del 1923, anche il primo regolamento interno per il personale docente e non docente²³ e il regolamento speciale interno per le spese ad economia.²⁴

3. Le modifiche statutarie negli anni Trenta

Nuove modifiche statutarie furono richieste da Sassari nel giugno 1932. Per Giurisprudenza esse riguardarono il regime degli esami (articolo 14 dello statuto del 1927), una serie di nuove propedeuticità, il mutamento di denominazione dell'insegnamento di Legislazione sindacale e del lavoro in Diritto corporativo e legislazione sindacale (articolo 19), l'istituzione dell'insegnamento di Istituzioni di diritto processuale (la richiesta era stata avanzata in Consiglio di facoltà da Antonio Segni, sul modello degli atenei di Bologna, Firenze e Perugia), la soppressione della Medicina legale dall'elenco delle materie della facoltà (salvo il diritto per gli studenti di sostenere l'esame presso Medicina), l'istituzione infine – su proposta dello storico del diritto Mario Viora – di una cattedra di Storia del diritto sardo.

Su quest'ultimo punto il proponente aveva insistito sulla tradizione specifica dell'ateneo sassarese, e il romanista Flaminio Mancaloni aveva suggerito di denominare la cattedra Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche sarde, osservando che sembrava utile che il nuovo insegnamento comprendesse «anche la storia dell'economia sarda»:

Essendo considerata oggi dagli studiosi la storia dell'economia come una parte della storia del diritto – proseguiva il verbale della seduta della facoltà giuridica –, l'aggiunta relativa alla storia economica non pregiudica il carattere essenzialmente storico-giuridico della cattedra: carattere che è giusto mantenere per un riguardo alla tradizione.²⁵

La facoltà giuridica aveva anche proposto la fusione di Economia poli-

tica e di Statistica in un esame biennale intitolato Economia politica e statistica.²⁶ Ma poi, di fronte ad una lettera del maggio 1932 dell'ISTAT, che faceva rilevare come i laureati in Giurisprudenza potessero essere ammessi agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche solo a condizione che avessero superato gli esami di Statistica, Economia politica e Scienza delle finanze, la facoltà sarebbe ritornata sui suoi passi deliberando di conservare le due materie come insegnamenti autonomi e di sopprimere «in luogo dell'insegnamento di Statistica ... l'insegnamento di Diritto agrario».²⁷

La Facoltà di Medicina aveva a sua volta proposto di trasformare l'insegnamento di Zoologia in Zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica e di istituire Radiologia ed elettroterapia, nonché di mutare in insegnamenti biennali con obbligo di frequenza Ostetricia e ginecologia e Patologia speciale chirurgica e di effettuare alcuni spostamenti di anno di altri insegnamenti.²⁸ Per quanto riguardava la Scuola di Farmacia, furono dapprima richiesti i nuovi insegnamenti di Zoologia e di Anatomia e fisiologia comparate,²⁹ poi (maggio 1932) avanzate nuove proposte sull'ordine degli studi.³⁰


Il Ministero accettò gran parte delle proposte. Nell'ottobre 1932 suggerì inoltre che, «in conformità di quanto è stato già praticato per le altre Università», fossero soppressi dallo statuto i piani di studio delle facoltà, demandandoli al manifesto annuale delle stesse facoltà o scuole; e che si adottasse, in luogo della denominazione proposta di diritto corporativo, quella di diritto sindacale e corporativo, «in conformità ad esplicito parere espresso da tempo dal Consiglio superiore».³¹

Altre proposte di modifica statutaria intervennero nel 1934. Questa volta la prima di esse, sollecitata dal Ministero, riguardò la denominazione dell'insegnamento di Economia politica, che diventava Economia generale e corporativa.³² Nello stesso anno, inoltre, la Scuola di Farmacia e l'Istituto superiore di Veterinaria si trasformarono, in base alla normativa nazionale, in facoltà universitarie.³³


Ma negli ultimi anni Trenta, prima che la guerra interrompesse la fase positiva, intervennero anche alcuni provvedimenti normativi importanti per il definitivo consolidamento giuridico e finanziario dell'ateneo.

Occorre compiere un passo indietro. La nuova convenzione decennale di mantenimento, stipulata solo il 9 novembre 1936, ma con effetto dal 1° ottobre 1934, attuava (in parte) le proposte di risanamento contenute in una meticolosa relazione dell'ispettore ministeriale Mantica, che aveva a lungo analizzato il bilancio dell'ateneo, prevedendo, in base all'apposito piano finanziario, una spesa complessiva media di 2 milioni e 56 mila lire, alla quale avrebbero concorso, oltre allo Stato, la Provincia, il Comune e il Consiglio provinciale d'Economia corporativa.³⁴

Il disegno di risanamento, fondato – come sempre era accaduto nella storia dell'Università di Sassari – su una significativa mobilitazione della società locale attraverso i suoi enti territoriali, non si arrestò però alla convenzione del 1936. L'anno successivo il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1767, stabilendo l'applicazione anche all'Università di Sassari del nuovo ordinamento introdotto nel 1935 (abolizione della distinzione tra istituti superiori di tipo A e di tipo B), sancì il definitivo passaggio dell'Ateneo nel novero delle università statali. Contestualmente si stabilì il mantenimento da parte dello Stato, al quale vennero direttamente devoluti i relativi contributi di province, comuni e consigli provinciali dell'economia, anche delle università di tipo B, anteriormente mantenute attraverso le convenzioni con gli enti locali.³⁵ Il 3 ottobre 1937 Giuseppe Bottai, all'epoca ministro per l'Educazione nazionale, arrivò a Sassari per inaugurare il palazzo destinato a sede delle nuove cliniche universitarie, che costituiva – come avrebbe detto il rettore Gastaldi in occasione della cerimonia di apertura di quell'anno accademico – «una delle più importanti



Convenzione per il mantenimento delle cliniche universitarie nell'ospedale civile di Sassari, Sassari, Tipografia operaia, 1927 (Biblioteca Universitaria di Sassari)



Statuto dell'Università di Sassari, Sassari, Tipografia operaia, 1939 (Archivio Storico dell'Università di Sassari)

realizzazioni raggiunte in quest'ultimo periodo di tempo». ³⁶ Nel suo discorso all'università, il ministro mise in rilievo «la necessità di considerare quella di Sassari non come un'Università di passaggio, ma piuttosto come un'Università nella quale si può rimanere a svolgere fruttuosamente qualunque attività scientifica e didattica». Bottai promise poi un piano di rivalorizzazione delle cosiddette «università minori», che avrebbero dovuto portare «un notevole contributo alla lotta contro l'inurbamento, evitando il forte afflusso di masse studentesche nelle grosse città». ³⁷

Maturava intanto una nuova revisione dello statuto dell'ateneo. Nel marzo 1936 il rettore dell'epoca, Carlo Gastaldi, aveva informato il Ministero dell'Educazione nazionale della volontà dell'università di modificarlo ulteriormente. Date le novità intervenute nel frattempo nella legislazione generale sull'università, ³⁸ si trattava di cambiamenti in qualche misura obbligati comuni a tutte le università italiane. In particolare si volevano introdurre due articoli, relativi uno ai piani di studio e uno agli insegnamenti complementari; altre proposte riguardavano il diploma di Farmacia e la giurisdizione disciplinare sugli studenti, nonché le modalità relative allo svolgimento degli esami di profitto.

Il Ministero rispose, interlocutoriamente, acconsentendo a una parte delle proposte, ma rigettando subito quella relativa alla disciplina studentesca (già regolata in modo uniforme dal RDL 20 giugno 1935,

n. 1071) e l'altra sul diploma in Farmacia. Le modifiche sarebbero state approvate, nella versione ministeriale, con un decreto dell'anno successivo. ³⁹

Era evidente, specie dopo la svolta restrittiva segnata dalla gestione De Vecchi (gennaio 1935-novembre 1936), come la libera determinazione delle università, espressa attraverso lo statuto, trovasse una forte limitazione nel quadro normativo generale, che era andato via via occupando larga parte delle materie originariamente lasciate all'autonomia degli atenei. Ciò non toglie, tuttavia, che l'ateneo sassarese pensasse ugualmente al proprio futuro e all'apertura di nuovi campi di espansione: nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 1938-39 il rettore Gastaldi avrebbe dichiarato con enfasi l'intenzione di istituire una Facoltà di Agraria:

Di fronte alle realizzazioni recenti di tutte le Università del Regno in genere e di quella di Cagliari in particolare, che ha completato il suo campo di azione con la facoltà di magistero e con la scuola mineraria, potrebbe Sassari potenziare il suo compito pratico e scientifico, riunendo in un nucleo compatto, armonico e vitale, il gruppo regionale delle facoltà di veterinaria e di agraria. ⁴⁰

Un progetto «strategico», dunque, che si misurava, anche con qualche nota di novità (la fusione o quasi tra Veterinaria e la istituenda

Facoltà di Agraria), con la distribuzione dei corsi tra Sassari e Cagliari. Eppure lo spunto doveva rimanere confinato nelle pagine della relazione rettorale:⁴¹ la guerra avrebbe impedito che il progetto maturasse in soluzioni concrete.⁴²

Ma prima che il conflitto mondiale interrompesse la vita normale dell'ateneo, la storia dei mutamenti statutari fece registrare un ulteriore passaggio significativo. Con il R.D. 20 aprile 1939, n. 1084, fu infatti approvata una nuova versione dello statuto.

Le modifiche erano state richieste dalle quattro facoltà. Si trattava di proposte "minori", per lo più sulla denominazione delle materie (che consisteva talvolta nel semplice spostamento di parole). Quella di Giurisprudenza (nella seduta del Consiglio di facoltà del 13 febbraio 1939) aveva avanzato le seguenti proposte: sostituire il nome di "Diritto finanziario e scienza delle finanze" con la dizione "Scienza delle finanze e diritto finanziario"; semplificare "Diritto e procedura penale" in "Diritto penale"; aggiungere all'elenco degli insegnamenti fondamentali la Procedura penale come disciplina autonoma; prevedere che la Medicina legale e delle assicurazioni fosse in comune con Medicina. La Facoltà di Medicina nella seduta del Consiglio di facoltà del 10 febbraio 1939 aveva a sua volta richiesto di includere tra gli insegnamenti complementari la Biologia delle razze umane, filiazione diretta della politica razziale inaugurata dal regime solo qualche mese prima; aveva inoltre suggerito una serie di aggiustamenti minuti relativi a esercitazioni e tirocini. La Scuola di Farmacia e la Facoltà di Medicina Veterinaria avevano avanzato ugualmente una serie di proposte integrative.

Lo statuto definitivamente approvato nel 1939, dunque, non modificò sostanzialmente l'impianto precedente: piuttosto ne rappresentò un ulteriore sviluppo. Così come in un quadro di continuità, nell'ambito di un unico indirizzo normativo, si collocarono i successivi emendamenti del 1941, peraltro poco significativi.

In termini generali la realtà statutaria sassarese tra il 1923 e il 1943 si profilò dunque non diversa da quella che Floriana Colao ha descritto con acutezza in una delle pagine conclusive del suo libro su *L'autonomia universitaria e la libertà d'insegnamento*: le premesse della riforma Gentile, specie per quanto atteneva alla possibilità di introdurre nell'impianto precedente elementi di liberalizzazione degli studi, furono in gran parte deluse da una prassi statutaria che, a Sassari come altrove, si trovò racchiusa nella gabbia stretta dei regolamenti ministeriali (ne emanò uno lo stesso Gentile) e delle tabelle delle materie. L'idea del piano di studi individuale trovò un ostacolo insormontabile nell'esigenza indilazionabile di garantire standard di preparazione e contenuti uniformi in vista degli esami di Stato.

La dominante vocazione burocratica e centralista che fu propria del regime fascista impedì un reale esercizio dell'autonomia delle sedi nei confronti della potente Direzione generale dell'Istruzione universitaria e soprattutto del Consiglio superiore, la cui influenza sulle scelte statutarie è resa evidente dalla incisiva attività di emendamento dei testi proposti dalle università.

Nel complesso, volendo sintetizzare un giudizio sui risultati ottenuti dall'Università di Sassari nell'arco degli statuti succedutisi nel ventennio, si deve ammettere che furono quelli che ci si doveva aspettare da un'iniziativa minore e periferica: l'impianto delle facoltà rimase intatto, la struttura degli organi e del loro funzionamento non fu toccata. L'unico dinamismo che è dato riscontrare riguardò, alla fine, le materie e la loro articolazione, seppure anche in questo campo nel rispetto quasi istintivo della tradizione accademica.

L'occasione degli statuti fu dunque, per Sassari in particolare, un'occasione perduta. Alla fine del regime fascista, la piccola università isolana si ritrovò sostanzialmente nella stessa posizione degli anni Venti, ancora una volta assillata da problemi strutturali non diversi da quelli che ne avevano caratterizzato la storia precedente.

Note

1. RD. 30 settembre 1923, n. 2102. Sulla riforma Gentile cfr. G. Ricuperati, "Per una storia dell'università italiana da Gentile a Bottai: appunti e discussioni", in *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di I. Porciani, Napoli, Jovene, 1994, pp. 311-377; F. Colao, *La libertà di insegnamenti e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 428 ss.; J. Charnitzky, *Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943)*, Firenze, La Nuova Italia, 1996, pp. 130 ss.
2. J. Charnitzky, *Fascismo e scuola* cit., p. 131. Cfr. anche le dichiarazioni del ministro riprese dalla stampa locale sassarese: "Le dichiarazioni del ministro Gentile sulle università tipo B e sul D. 22 maggio", in *L'Isola*, 11 giugno 1924.
3. J. Charnitzky, *Fascismo e scuola* cit., p. 134.
4. Così G. Ricuperati, *Per una storia dell'università italiana* cit., p. 326; da vedere anche F. Colao, *La libertà di insegnamento* cit., pp. 457 ss.
5. G. Ricuperati, *Per una storia dell'università italiana* cit., pp. 322-323: il Consiglio comprendeva due professori eletti dal collegio generale dei docenti, due rappresentanti del Governo (l'intendente di finanza e una persona di fiducia del ministro) e, nel caso di università finanziate da enti, i rappresentanti degli enti (la cui presenza, tuttavia, faceva aumentare in modo proporzionale anche la componente docente). Cfr. RD. 30 settembre 1932, n. 2102 cit., articolo 8.
6. RD. 30 settembre 1932, n. 2102 cit., articolo 11.
7. Ibid., articolo 14: i primi gravavano sul bilancio dello Stato, i secondi su quello universitario.
8. Ibid., artt. 1 e 2.
9. Approvato con ordinanza ministeriale 18 novembre 1924: cfr. Regia Università degli studi di Sassari, *Convenzione e Statuto*, Roma, Libreria dello Stato, 1925.
10. RD. 30 settembre 1923, n. 2102 cit., articolo 2 ult. comma.
11. Cfr. G. Fois, "Per una storia della facoltà di giurisprudenza: le due lauree della riforma Matteucci", in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XVII (1991), p. 573, pp. 573-594. Con riferimento a Sassari, cfr. Ead., *L'Università di Sassari nell'Italia liberale. Dalla legge Casati alla rinascita dell'età giolittiana nelle relazioni annuali dei Rettori*, Sassari, Centro interdisciplinare per la storia dell'Università di Sassari, 1991 p. 33. Cfr. inoltre "Una facoltà di scienze economiche nel nostro ateneo", in *L'Isola*, 20 marzo 1924.
12. *Regolamento generale universitario*, approvato con RD. 6 aprile 1924, n. 674, articolo 23: «Nelle Università e Istituti superiori possono costituirsi seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di facoltà, scuole o istituti superiori diversi. Possono esservi aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnamento ufficiale. I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi appartengono. Ai seminari possono iscriversi studenti di qualunque facoltà o scuola: ad essi è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo modalità da determinarsi dal Senato accademico e dal Consiglio della scuola. Più particolari norme circa l'ordinamento e il funzionamento dei seminari potranno essere stabilite negli statuti delle Università o Istituti superiori».
13. ACS, Min.PI., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 101, "Sassari".
14. Ibid., ordinanza ministeriale 26 dicembre 1926. Il provvedimento riguardava anche le Università di Macerata, Messina, Parma e Siena.
15. Regia Università degli studi di Sassari, *Annuario per gli anni scolastici 1924-25-1926-27*, Sassari, Tip. Operaia, cit., p. 53.
16. RDL 27 ottobre 1926, n. 1933, *Disposizioni concernenti l'istruzione superiore*, art. 23.
17. ACS, Min.PI., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 101, "Sassari" cit.
18. Ibid.
19. Regia Università degli studi di Sassari, *Statuto approvato con R.D. 13 ottobre 1927, n. 2832, e modificato con RR.DD. 20 ottobre 1932, n. 1916 e 13 dicembre 1934, n. 2406*, Sassari, Gallizzi, 1935. Il nuovo testo fu pubblicato però nei primi mesi del 1928 (cfr. ACS, Min.PI., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 101, "Sassari" cit.).
20. Per la Scuola di Farmacia le materie di insegnamento passavano da 8 a 14, di cui 3 – come si è visto – di nuova istituzione. Le rimanenti 3 erano "prese" dalla Facoltà di Medicina (Anatomia umana, Fisiologia umana, Zoologia). Cfr. Ibid., le "osservazioni generali" del Consiglio superiore sulla bozza di Statuto.
21. ACS, P.I., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b.101, "Sassari" cit., dal ministro della P.I. al rettore dell'Università di Sassari, Roma, 16 dicembre 1927-VI.
22. Ibid.
23. *Regolamento interno per il personale a carico del bilancio della Regia Università di Sassari*, in Regia Università degli studi di Sassari, *Annuario per gli anni scolastici 1924-25-1926-27* cit., pp. 73 ss.
24. *Regolamento speciale interno per le spese ad economia*, Ibid., pp. 105 ss. Cfr. anche il *Regolamento per la Cassa scolastica della R. Università di Sassari*, Ibid., pp. 123 ss.
25. ACS, P.I., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 100 cit., Verbale del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza, Adunanza del 27 marzo 1931-IX.
26. Ibid.: inoltre la facoltà faceva rilevare come i nuovi insegnamenti fossero compensati, senza aggravio alcuno per le finanze, dalla soppressione o fusione degli altri. Più tardi, dinanzi alle obiezioni del consiglio di amministrazione, la facoltà avrebbe ribadito le sue richieste e proposto di abolire anche il Diritto marittimo (*ivi*, Verbale del Consiglio di amministrazione, seduta del 26 maggio 1931-X e Verbale del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza, Adunanza del 11 dicembre 1931-X).
27. Ibid., Verbale del Consiglio di facoltà di Giurisprudenza, Adunanza del 11 maggio 1932-X.
28. Ibid., Verbale del Consiglio di facoltà di Medicina e Chirurgia, Adunanza del 4 maggio 1931-IX.
29. Ibid., Verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia, seduta del 4 maggio 1931-IX.
30. Ibid., Verbale del Consiglio della Scuola di Farmacia, seduta del 29 maggio 1932-X.
31. Ibid., dal Ministero P.I., Dir.Gen.Istr.Sup., al Rettore di Sassari, 8 ottobre 1932.
32. Ibid., Modifiche 1934: è singolare che alla pratica fossero annessi anche i pareri della Facoltà medica e di quella di Farmacia, particolare che dovette sorprendere anche il Ministero, se è vero che, a matita, sul fascicolo, si annotò: "ma questo è insegnamento della facoltà giuridica".
33. In base all'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592, tutte le scuole esistenti all'interno delle università e gli istituti superiori furono trasformati in facoltà. Cfr. ACS, P.I., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 100 cit., ove sono raccolti i documenti istruttori. Per lo stato finanziario durante la transizione alla nuova facoltà cfr. Regio Istituto superiore di Medicina Veterinaria, *Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1933-34*, Sassari, 1935.
34. Ibid., *Convenzione per il mantenimento della R. Università di Sassari*: la convenzione, stipulata per il periodo 1934-44, "si intende tacitamente rinnovata per altri dieci anni, salvo contraria disposizione di una delle parti, da notificarsi almeno un anno prima della scadenza".
35. Il provvedimento chiave fu il RDL. 20 giugno 1935, n. 1071, che appunto aboliva la distizione tra le due categorie e prevedeva il nuovo sistema di finanziamento.
36. Regia Università degli studi di Sassari, *Annuario per l'anno accademico 1937-38*, Sassari, Tipografia operaia, 1938, p. 6.
37. Cfr. la cronaca particolareggiata della giornata in *L'Isola*, 5 giugno 1937.
38. Una sintesi della legislazione fascista sull'università è in G. Sangiorgio, "Venti anni di legislazione", in *Gli Annali dell'Università d'Italia*, numero speciale su *Scienza e Università Italiane in un ventennio di Regime Fascista*, IV, 21 aprile 1942, pp. 140 ss.
39. ACS, P.I., Dir.Gen.Istr.Sup., Div. 2a, 1932-45, b. 100 cit. Cfr. il RD. 1 ottobre 1936, n. 2102. In questo contesto fu lasciata cadere la proposta, proveniente dall'Accademia di storia dell'arte sanitaria e rivolta a tutti i rettori d'Italia, di istituire tra le materie complementari la Storia della medicina, già insegnata a Bologna, a Padova e – da un anno – anche a Roma dove era stato creato anche il primo istituto di Storia della medicina (cfr. Archivio Università Sassari, 1939, Pos.2H, 1939, *Corso di storia della medicina*).
40. Ibid.
41. Il passo, nel testo ufficiale pubblicato dall'Annuario, era leggermente differente: dava conto del ritardo del Ministero e auspicava che la futura Facoltà di Agraria potesse essere istituita e iniziare i corsi sin dall'anno accademico 1940-41; cfr. Regia Università degli studi di Sassari, *Annuario per l'anno accademico 1939-40*, Sassari, Tipografia operaia, 1940, p. 13.
42. Un cenno in questo senso è nella relazione rettorale del 1939-40: cfr., Regia Università degli studi di Sassari, *Annuario per l'anno accademico 1940-41*, Sassari, Tipografia operaia, 1941, p. 11.